



investiamo nel vostro futuro



Politecnico di Bari



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI *ALDO MORO*
Dipartimento Affari Generali
Coordinamento di Macroarea per gli Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Area Appalti Pubblici di Forniture
(☎ 080-5714142 – 4306 - ☎ 080-5714300)

Denominazione Progetto: PON Ricerca e Competitività – ASSE I
Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche – sviluppo dell'Azione I
Rafforzamento strutturale
Avviso 254 del 18/05/2011

CODICE CUP: H91D11000310007

CAPITOLATO D'ONERI REGOLANTE L'APPALTO PER LA FORNITURA
DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
**(PONA3_00369): Laboratorio per lo Sviluppo Integrato delle Scienze e delle Tecnologie dei Materiali
Avanzati e per dispositivi innovativi.**

Intervento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.10.2012

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

F.to Prof.ssa Luisa Torsi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Prof. Francesco Fracassi

Art. 1

Natura dell'appalto

L'appalto di cui al presente Capitolato d'Oneri ha natura di appalto di fornitura.

Art. 2

Norme di riferimento

Per la disciplina sostanziale del rapporto, l'Università degli Studi di Bari *Aldo Moro* rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare: al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010, alle norme del presente Capitolato d'Oneri, alle norme che regolano i propri rapporti contrattuali ed in particolare al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle citate fonti si fa riferimento alle norme del codice civile ed a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici di forniture.

Art. 3

Documenti inerenti il rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dai seguenti documenti:

- il presente Capitolato d'Oneri e suo allegato tecnico;
- l'offerta tecnica del concorrente che risulterà aggiudicatario della fornitura.

Art. 4

Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato d'oneri disciplina la fornitura e l'installazione chiavi in mano dell'apparecchiatura scientifica, in base alle specifiche caratteristiche tecniche riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato d'oneri.

La composizione dettagliata delle prestazioni richieste (descrizione e consistenza della fornitura) è riportata nell'allegato tecnico al presente Capitolato a cui, pertanto, si rimanda.

Art. 5

Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione dell'appalto

Questa Stazione Appaltante intende affidare la presente fornitura mediante procedura aperta ai sensi dell'art 55 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

In particolare, l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art.82, del citato D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta. L'Università degli Studi di Bari *Aldo Moro* si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

Art. 6

Importo dell'appalto

Il valore complessivo stimato del presente appalto è di € 330.578,51 (trecentotrentamilaacinquecentosettantotto/51) oltre IVA.

Il corrispettivo complessivamente dovuto per le prestazioni di cui al precedente art. 4 sarà quello risultante all'esito della procedura di gara e, pertanto, quello indicato dal concorrente, risultato Aggiudicatario della fornitura, nella propria Offerta Economica.

Gli oneri per la sicurezza ammontano a € 150,00 (centocinquanta/00).

Esso si intende comprensivo di ogni onere, obbligo ed utile relativo alla esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato ed in piena conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato "aggiudicatario" in sede di gara.

Art. 7

Ubicazione della fornitura

Le attrezzature del presente Capitolato d'oneri dovranno essere consegnate e messe in opera presso: il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.

Art. 8

Termini di consegna della fornitura e installazione in opera

La fornitura oggetto del presente appalto dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, salvo migliore offerta da parte del concorrente aggiudicatario in sede di gara.

Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione l'Impresa ha l'obbligo di contattare con immediatezza il Direttore dell'esecuzione Prof. Giuseppe Colafemmina per concordare le modalità di consegna e di installazione della fornitura in parola.

Art. 9

Penale per il ritardo

Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali rispetto ai termini previsti dall'art.8 del presente Capitolato, sarà applicata una penale giornaliera pari a € 100,00 (cento/00). La penale non potrà in nessun caso superare la misura di 1/10 dell'importo contrattuale; nell'ipotesi di reiterati ritardi tali da determinare un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile unico del procedimento potrà proporre all'Amministrazione la risoluzione del contratto e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura. L'Amministrazione procede al recupero del valore della penale, previa comunicazione con raccomandata A/R, mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Si procederà ugualmente all'applicazione della penale anche nell'ipotesi di mancato rispetto dei tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni indicati all'art 32 del presente Capitolato. La penale sarà pari a € 50,00 (cinquanta/00) giornalieri.

Art. 10

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia potrà essere costituita anche in contanti; in tal caso, il versamento dovrà essere effettuato sul Conto Corrente Cauzioni intestato a questa Amministrazione presso BANCA CARIME S.P.A. – Agenzia centrale di Bari Via A. Calefati n. 100 – 70122 – Codice IBAN IT 65B0306704000000000002786 - e dovrà contenere quanto di seguito specificato:

- Importo €= (.....);
- Causale : (riportare l'esatta causale del deposito);
- Versante: (nominativo/concorrente che costituisce il deposito).

Art. 11

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o alla data di attestazione di regolare esecuzione. Al fine dello svincolo della stessa, l'esecutore dovrà trasmettere apposita richiesta a mezzo fax al numero (+39) 080.5714300 o per posta elettronica all'indirizzo mariateresa.defazio@uniba.it.

Art 12

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo e di registro, di copia del contratto e di ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 13

Divieto di cessione del contratto e subappalto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 118 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i..

Art. 14

Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture/lavori d'installazione di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Art. 15

Oneri per l'impresa aggiudicataria

Con la sottoscrizione (in sede di offerta), per accettazione, del presente Capitolato d'oneri si considera che:

- a) l'Impresa aggiudicataria abbia preso visione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- b) l'Impresa aggiudicataria non avanzerà richiesta di pagamenti addizionali;
- c) l'Impresa assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura di che trattasi sollevando, nel contempo, l'Amministrazione Universitaria;
- d) l'Impresa accetterà, in caso di aggiudicazione, di fornire le attrezzature aventi caratteristiche tecniche conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione nell'allegato tecnico del lotto di interesse, fermo restando che in caso di documentata irreperibilità di qualsiasi materiale o dispositivo e ad insindacabile

giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, prof. Giuseppe Colafemmina, potrà essere ammessa altra attrezzatura avente caratteristiche tecniche conformi anche nel caso in cui tale materiale dovesse presentare valore maggiore di quello originariamente previsto.

Sono, inoltre, a carico dell'Impresa aggiudicataria gli obblighi ed oneri di cui appresso:

1. il trasporto a piè d'opera di tutto il materiale occorrente alla fornitura, il disimballo ed il collocamento in sito;
2. la consegna e la messa in opera delle apparecchiature fornite;
3. la rimozione, al termine delle operazioni di installazione, di tutti gli imballaggi relativi alle apparecchiature fornite;
4. la manutenzione dell'opera fino alla regolare installazione e, in caso di malfunzionamento di una o più apparecchiature, per difetti di fabbricazione, la loro completa sostituzione con altrettante di pari modello. In caso di malfunzionamenti successivi alla installazione l'Impresa è tenuta al rispetto delle norme relative alla garanzia;
5. la responsabilità dell'integrità delle apparecchiature sino al completamento dell'installazione.

Art. 16

Domicilio legale e Foro competente

La ditta aggiudicataria deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza della fornitura appaltata. Il domicilio è eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o ditta legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto d'appalto, su istanza dell'Amministrazione, possono essere fatte alla persona dell'appaltatore o alla persona che lo rappresenti nella esecuzione della fornitura od al domicilio eletto.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite dal competente il Tribunale di Bari.

Art. 17

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il prof. Giuseppe Colafemmina.

Egli provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'amministrazione appaltante ed il concorrente aggiudicatario.

Egli ha il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Art. 18

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 19

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto

inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

In ogni caso, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 20

Variazioni entro il 20%

Nell'esclusivo interesse della stazione appaltante sono ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

In tal caso, la ditta aggiudicataria è obbligata ad assolvere a tali richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni della fornitura principale. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Art. 21

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 22

Verifica di conformità

Il contratto di fornitura derivante dall'esecuzione del presente appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nello stesso.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 23

Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando per la natura dei prodotti da fornire sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) quando si tratti di appalti di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione, costituita nei termini indicati nell'art.314 del D.P.R. 207/2010.

Art. 24

Termini per concludere la verifica di conformità.

Possibilità di estensione del termine di conclusione

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all'esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 25

La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale

Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che dovrà contenere quanto previsto dall'art. 319 del D.P.R. 207/2010.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 26

Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 27

Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione

definitiva.

Art. 28

Emissione del certificato di verifica di conformità ed irregolarità

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

Art. 29

Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 30

L'Attestazione di regolare esecuzione

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione (*in conformità a quanto disposto dall'art. 325 del regolamento, per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria la stazione appaltante può decidere di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione*).

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 31

Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 9 si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente la fornitura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione della fornitura, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. In particolare, l'Aggiudicatario sarà

tenuto al pagamento della eventuale maggiore spesa che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dovesse sostenere per far eseguire da altri l'appalto di cui trattasi.

Art. 32

Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 anni dalla data di consegna-montaggio-installazione e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi. La garanzia si riferisce al perfetto funzionamento di tutto il materiale fornito ed installato dall'impresa esecutrice.

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non dovranno essere superiori a 30 giorni dalla richiesta.

Art. 33

Pagamento delle fatture

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fattura secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare: il CUP (Codice unico di progetto), il CIG (Codice identificativo gara), ed il numero di repertorio del contratto o il numero di protocollo dell'ordine ricevuto.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a:

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Dipartimento Affari Generali

Coordinamento di Macroarea per gli Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Area Appalti Pubblici di Forniture

Piazza Umberto I, n.1

70121 Bari.

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà in un'unica soluzione a seguito di collaudo delle forniture, con esito positivo, redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

I pagamenti saranno disposti a cura del Dipartimento di Chimica, dopo le necessarie operazioni di inventariazione dei beni da parte dell'Area Patrimonio, tramite l'Istituto cassiere di questa Università a mezzo mandati diretti intestati all'Aggiudicatario ed esigibili tramite bonifico presso Banche che l'Aggiudicatario provvederà ad indicare, solo dopo la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali a norma dei precedenti artt. 21 o 23 e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni adottate con il "Regolamento per il pagamento delle somme dovute dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in forza di contratti di somministrazione, di Appalto di Lavori e di Forniture di Beni e Servizi (Art.9 D.Lgs n. 78/2009)".

Inoltre, le fatture saranno liquidate previo accertamento della regolarità contributiva della società risultata aggiudicataria, da effettuarsi a cura del Dipartimento di Chimica mediante acquisizione della dichiarazione DURC.

Art. 34

Forza maggiore

Nessuna delle parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando ricorrano cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di esse.

Art. 35

Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella presente procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'amministrazione;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - MIUR – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione a questa stazione appaltante.